

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-2342 del 21/05/2020 |
| Oggetto | DPR 59 2013 - DITTA E-DISTRIBUZIONE SpA NEL COMUNE DI TRESIGNANA, VIA ROSSETTA - NUOVA AUA MATRICE SCARICO |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-2429 del 21/05/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno ventuno MAGGIO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 10558/2020/AS/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società “E-DISTRIBUZIONE S.p.A.” con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata “Tresigallo” nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via Rossetta n. 3/a - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di trasformazione e distribuzione energia elettrica.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 23.03.2020, trasmessa dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi ed assunta al P.G. di ARPAE il 30.03.2020 con il n. 43537, presentata al S.U.E.I. dell'Unione (registrata al P.G. del Comune n. 5215 del 24.03.2020 pratica 203/2020) dalla Società “E-DISTRIBUZIONE S.p.A.”, nella persona di Davide Balzini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata “Tresigallo” nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via Rossetta n. 3/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di trasformazione e distribuzione energia elettrica;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società “E-DISTRIBUZIONE S.p.A.” al fine di ottenere il titolo abilitativo per lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione, relativo ad una cabina primaria elettrica, allegando inoltre una dichiarazione nella quale si comunica il rispetto dei limiti di emissione ed immissione previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

- Visti

il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura, espressa dal CADF SpA con nota prot. n. 50594 del 15/11/2019, allegata alla suddetta istanza;
- Preso atto che nella relazione tecnica, allegata alla suddetta istanza, si comunica l'assenza di sostanze pericolose nello scarico;
- Vista la nota del S.U.E.I. dell'Unione datata 02.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 49878/2020) di richiesta integrazioni e contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- Vista la nota del S.U.E.I. dell'Unione datata 30.04.2020 (assunta al P.G. di ArpaE n. 64065/2020) con la quale si trasmettono le integrazioni della ditta pervenute al S.U.E.I. in data 30.04.2020, riguardanti la relazione idrogeologica;
- Vista la nota del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi (assunta al P.G. di ArpaE n. 66093 del 06.05.2020), nella quale si informa che l'attività risulta compatibile con la pianificazione urbanistica vigente ed in merito allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche si fa proprio il Parere favorevole di ArpaE ST registrato al prot. n. 8391 in data 05.05.2020 del Comune;
- Visto che lo scarico, contrassegnato con la lettera "S2", derivante dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di un piazzale dove non è prevista la presenza di mezzi in manovra né di stoccaggio di materiale, non è soggetto a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 parte III ed il relativo recapito nel fosso di campagna, non necessita di autorizzazione, ai sensi del suddetto decreto;
- Preso atto che la potenzialità dello scarico è di 5 AE;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle

funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società "E-DISTRIBUZIONE S.p.A.", nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, via C. Darwin n. 4 e cabina primaria elettrica denominata "Tresigallo" nel Comune di Tresignana, località Tresigallo, via Rossetta n. 3/a, codice fiscale e P.IVA 05779711000 per l'esercizio dell'attività di trasformazione e distribuzione energia elettrica.

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

| Settore ambientale | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------|-------------------|-----------------|
|--------------------|-------------------|-----------------|

| interessato | | |
|-------------|---|---------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche sul suolo di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124) | Comune |

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico di acque reflue domestiche sul suolo tramite subirrigazione autorizzato col presente atto è quello contrassegnato con le lettere "S1" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato A – RF.
2. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053, relativamente alla manutenzione .

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Comune di Tresignana.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.E.I. dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente



La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.